



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 2, come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 14, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di nomina del Sen. Danilo Toninelli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del primo Governo Conte pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 1° giugno 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell’8 maggio 2014;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) ed, in particolare l’articolo 3, commi 44-49, concernente i limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente e autonomo;

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, adottato in attuazione del citato articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ed in particolare l’articolo 4 recante “Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali”;

VISTA la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell’importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 66;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Sen. Danilo Toninelli con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

VISTA la nota prot. n. 18374 del 12 giugno 2018 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha prospettato al Presidente del Consiglio di Stato l’intendimento di avvalersi della collaborazione del Consigliere Alfredo Storto, in qualità di Capo dell’Ufficio legislativo;

VISTO la nota prot. n. 9258 del 25 giugno 2018 con la quale il Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha comunicato che con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 22 giugno 2018 il Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto è stato collocato nella posizione di fuori ruolo;

CONSIDERATO che il Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto, ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale attualmente in godimento secondo quanto disposto dall’articolo 23-ter, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO il *curriculum vitae* del Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto ;

CONSIDERATA la comprovata esperienza, la capacità e l’alta professionalità del Consigliere di T.A.R.. Alfredo Storto;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, il Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto è nominato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’incarico, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, avrà la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 2

1. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è determinato con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2008 e dell'articolo 23-ter, comma 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, tenuto conto che il Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto ha optato per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale attualmente in godimento.

2. Nelle more del perfezionamento del predetto provvedimento, con riferimento al trattamento economico accessorio, al Consigliere di T.A.R. Alfredo Storto è corrisposto il trattamento accessorio previsto per il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro-tempore* di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 dicembre 2014 n 560, salvo conguaglio.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Sen. Danilo Toninelli